

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ESTRATTI DI BANDI ED AVVISI DI GARA SUI QUOTIDIANI CARTACEI NAZIONALI E LOCALI

ART. 1 – PREMESSE

Ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, il Comune di Terni, in relazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni, servizi e lavori, oltre alla pubblicazione dei bandi e avvisi sulla Gazzetta dell'Unione Europea (G.U.U.E) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), è tenuto a pubblicare un estratto dei bandi e degli avvisi degli esiti di gara sui principali quotidiani cartacei a diffusione nazionale e a maggiore diffusione locale. Il Comune di Terni intende selezionare un operatore economico a cui conferire il servizio di pubblicità legale in oggetto per la durata di un quadriennio.

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che il Comune di Terni vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

ART. 3. - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La presente gara ha ad oggetto l'affidamento del servizio di pubblicità legale degli estratti di bandi ed avvisi di gara su uno o due quotidiani cartacei a diffusione nazionale ed uno o due quotidiani cartacei a maggior diffusione locale.

Si precisa che:

- per "quotidiani cartacei a diffusione nazionale" si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti

informativi di interesse generale;

- per “quotidiani cartacei a maggiore diffusione locale” si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio della Provincia di Terni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale.

I bandi e gli avvisi, dei quali il Comune di Terni richiederà al soggetto affidatario la pubblicazione, potranno riguardare:

- appalti per la fornitura di beni;
- appalti per la prestazione di servizi;
- appalti per l'esecuzione di lavori;
- l'istituzione di sistemi dinamici di acquisizione;
- concessioni di beni, servizi e lavori;
- bandi di concorsi di progettazione;

e potranno concernere:

- procedure aperte;
- procedure ristrette;
- procedure negoziate;
- accordi quadro.

L'erogazione dei servizi di pubblicazione degli estratti dei bandi ed avvisi di gara dovrà avvenire conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 51 e 52 della direttiva 24/2014/UE, come recepite dalla normativa nazionale con il Codice dei contratti pubblici ed il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo quadro ha durata di quattro anni con decorrenza dalla data della relativa stipulazione. Il Comune di Terni, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, potrà prorogare la durata dell'accordo quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità del servizio, tale proroga potrà avere la durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta all'appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa, ferma restando la possibilità da parte del Comune di Terni di incrementare le prestazioni di 1/5 rispetto all'importo originariamente previsto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 106, comma 12, del D.lgs 50/2016.

Per “durata” dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Terni potrà affidare i singoli servizi tramite specifici contratti attuativi.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi offerti in sede di gara, che resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro stesso.

ART. 5 - VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore stimato complessivo dell'accordo quadro è pari ad € 132.000,00, IVA esclusa; l'importo annuale ascende ad € 33.000,00 (IVA esclusa).

Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per il Comune di Terni il quale, pertanto, non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

L'aggiudicatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune di Terni si riserva la facoltà di chiedere, e l'aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I bandi e gli avvisi di cui al precedente art. 3 dovranno essere pubblicati, di norma, entro 5 giorni dalla formalizzazione del singolo ordinativo di pubblicazione da parte della Direzione Affari Istituzionali e Generali – Ufficio Appalti, Contratti ed Assicurazioni, salvo diverse indicazioni contenute nell'ordinativo stesso.

ART. 7 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è il Funzionario Alta Professionalità del Comune di Terni Dott. Luca Tabarrini.

ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 9 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

ART. 11 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

ART. 12 - LA VERIFICA DI CONFORMITA'

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga a:

- a) fornire i servizi oggetto del contratto attuativo impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto stesso, in conformità alle clausole generali contenute nell'accordo quadro;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Comune di Terni di monitorare la conformità delle prestazioni fornite alle previsioni contenute nel contratto attuativo;
- c) predisporre resoconti e riepiloghi a richiesta del Comune di Terni e, in particolare, fornire allo stesso elenchi delle inserzioni effettuate in un dato periodo, distinti per testata e contenenti il costo delle stesse;
- d) inviare al Comune di Terni, senza aggravio di costi per lo stesso, copia cartacea o informatica di ciascuna pubblicazione effettuata sui vari quotidiani.

ART. 14 - SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente paragrafo, essendo connessi ed accessori a quelli principali oggetto della gara, vengono prestati dall'appaltatore contestualmente a questi ultimi e si intendono pertanto compresi negli importi offerti in sede di gara.

Assistenza e supporto

L'appaltatore, alla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata contrattuale, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail e PEC. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati al competente ufficio comunale nella documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto.

L'assistenza ed il supporto devono consentire al Comune di Terni di:

- richiedere informazioni sui servizi oggetto dell'accordo quadro e dei contratti attuativi in particolare;
- richiedere informazioni circa lo stato delle richieste di inserzioni;
- inoltrare eventuali reclami.

ART. 15 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla tipologia delle prestazioni previste e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione al Comune di Terni) od imputabili al Comune di Terni, potranno essere applicate penalità in relazione alle seguenti carenze od irregolarità nell'esecuzione del contratto attuativo:

- mancata osservanza delle tempistiche di invio dei preventivi;
- mancata osservanza delle tempistiche di pubblicazione concordate;
- mancato invio della copia delle pubblicazioni effettuate;

Per gli inadempimenti specifici sopra riportati e comunque per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il Comune di Terni, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'appaltatore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'appaltatore da eventuali ulteriori responsabilità per danni a cose o persone.

Il responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'appaltatore e di affidarla anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

ART. 16 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e/o i singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso della durata contrattuale;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

ART. 17 – RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

ART. 18 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: 0JND1C

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio nonché della regolarità previdenziale dell'appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'appaltatore in relazione al presente appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 19 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro/contratto attuativo qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

ART. 20 – PROROGA CONTRATTUALE

La proroga è limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016. La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo, scritturazione, registrazione e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI. CESSIONE DEI CREDITI. SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi.

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata al Comune e dal medesimo accettata.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto nei limiti del 40% dell'importo del singolo servizio e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro/contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi, è competente il Foro di Terni, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 25 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 16/04/2014, ai sensi e

per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: <http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignita-e-delle-tica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni>.

ART. 26 – NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 27 – PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Terni con sede in P.za M. Ridolfi n. 1 – 05100, Terni; Tel.: 0744.5491, PEC: comune.terni@postacert.umbria.it
- b) dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: MAIL: rpdc@comune.terni.it ; PEC: comune.terni@postacert.umbria.it ; Indirizzo: P. M. Ridolfi n. 1, 05100, Terni; Tel.: 0744/5491.
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Terni implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.